Parere n. 38 del 14 ottobre 2005

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

- in data --------- la società X s.r.l. ha presentato richiesta di parere al Comitato Consultivo ai sensi dell'art. 21, c. 10, della legge n. 413/1991;
- il Comitato, con parere n. 14 del 2005 ha invitato l'istante a voler integrare la propria domanda entro la fine del mese di settembre, con riferimento sia alla documentazione (atto costitutivo, bilancio d'esercizio, progetto di scissione) sia alla descrizione della operazione prospettata (forma e sede della società beneficiaria; forma giuridica dell'impiego degli immobili una volta confluiti nella beneficiaria e, ove tale forma fosse quella dell'affitto, l'entità del prezzo che verrebbe praticato);
- con nota del --------- la società istante ha integrato la sua precedente istanza;
- la società istante, dunque, è stata costituita nel 1973 e svolge l'attività di lavorazione e costruzioni metalliche, lavorazioni di tubi metallici, telai da stampa, attrezzature per fotoincisioni, attività di carpenteria leggera e pesante. Il capitale sociale, pari a euro 60.000, è ripartito tra due soci, persone fisiche, titolari di una quota rispettivamente pari al 72% ed al 28%;
- l'attività viene svolta utilizzando due immobili:
  - il primo è di proprietà della società istante (immobile A);
  - il secondo è di proprietà dei due soci persone fisiche (immobile B).
- la società è inoltre proprietaria di un altro immobile (immobile C) concesso in locazione a terzi sin dal 28/02/2003;
- l'operazione di riorganizzazione che si intende realizzare prevede i seguenti passaggi:
  a) scissione parziale proporzionale della società istante (cd scissa) mediante attribuzione – con continuità dei valori fiscali – degli immobili di proprietà (immobili A e C) ad una società di nuova costituzione (c.d. beneficiaria);
  b) cessione dell'immobile di proprietà dei due soci persone fisiche (immobile B) alla

società beneficiaria;

c) concessione in locazione, alla scissa, degli immobili utilizzati per lo svolgimento della propria attività;

- secondo la società istante le ragioni economiche dell'operazione risiederebbero nella necessità di realizzare una netta separazione tra i due settori (commerciale ed immobiliare) al fine di:
  - ottenere una crescita di produttività dell'attività propria dell'impresa, anche attraverso il collegamento con aziende similari e per il tramite di operazioni che richiedono lo snellimento della struttura operativa;
  - realizzare una gestione più efficiente del patrimonio immobiliare esistente, nonché, in prospettiva, lo sviluppo della medesima attività immobiliare attraverso la costruzione di immobili civili da locare o vendere;

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe;

Considerato che:

- alla luce di tutto quanto precede e delle precisazioni fornite, semprechè tuttavia restino attendibili le rassicurazioni fornite, circa l'intendimento dei soci di non cedere le quote della società beneficiaria (v. punto b) dell'ultima pagina dell'istanza del 14 aprile 2005), e sempre che siano riferiti ai prezzi di mercato tutte le locazioni degli immobili destinati alla società beneficiaria, l'operazione risulta giustificata da valide ragioni economiche, tenuto conto di quanto già ritenuto da questo Comitato in occasione del parere n. 32 del 19 gennaio 2005;

P.Q.M.

esprime parere favorevole, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 14 ottobre 2005